SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2227)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1967 (V. Stampato n. 3855)

d'iniziativa dei deputati BUFFONE, FORNALE, DE MEO e ABATE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 maggio 1967

Integrazione della legge 3 novembre 1952, n. 1789, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestono le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Segretario generale del Ministero della difesa o Capo di Gabinetto sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi ».